



# COMUNE DI VERRONE

PROVINCIA DI BIELLA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.42

### OGGETTO:

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 DEL D.LGS. 175/2016.**

L'anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di dicembre alle ore otto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome                          | Presente |
|---|----------|
| 1. BOSSI CINZIA - Sindaco               | Sì       |
| 2. TUROTTI MARCO - Vice Sindaco         | Sì       |
| 3. CECCATO GIORDANA - Consigliere       | Sì       |
| 4. VETTORAZZO ALESSANDRO - Assessore    | No       |
| 5. LANCIONE ANTONIO - Consigliere       | Sì       |
| 6. DI LANZO DINO - Consigliere          | No       |
| 7. BEZZI SABRINA - Consigliere          | Sì       |
| 8. MOSCA MARCELLO - Consigliere         | No       |
| 9. GROSSO ANDREA GIUSEPPE - Consigliere | Sì       |
| 10. ECHERLE ALDO - Consigliere          | No       |
| 11. SAULLO FRANCESCO - Consigliere      | No       |
| Totale Presenti:                        | 6        |
| Totale Assenti:                         | 5        |

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor CARENZO ROBERTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora BOSSI CINZIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n.12 dell'ordine del giorno.

Il Sindaco espone la sintesi della proposta di deliberazione, formulata su istruttoria del competente Responsabile del servizio e debitamente depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri comunali, enucleata come segue:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi dell'art. 4 comma 1 predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Verrone con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del

Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

PRESO ATTO che le procedure attivate dalla precedente revisione straordinaria relative alla alienazione delle partecipazioni societarie in A.T.A.P. S.p.A. e A.T.L. S.c.a.r.l. si sono concluse senza esito;

VISTO l'esito della ricognizione ordinaria effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ATTESO CHE, come si desume dalla citata relazione:

- la Società SII S.p.A. con nota in data 27 agosto 2018 ha fatto rilevare che, a proprio parere, sussistono le condizioni per giustificare il mantenimento della partecipazione societaria del Comune di Verrone in quanto, pur non svolgendo servizi diretti a favore dell'Ente, di fatto consentono a CORDAR SERVIZI S.p.A. di gestirne il ciclo dell'acqua in quanto fornitrice diretta di acqua potabile alla stessa per il territorio comunale; a seguito di tale nota, pertanto, le procedure di dismissione previste in sede di ricognizione straordinaria sono state sospese in attesa di sottoporre a questo Consiglio il presente rilievo;
- per quanto attiene ad A.T.L. S.c.a.r.l. l'attuale situazione è in corso di prossima evoluzione, stante la normativa regionale che prevede l'accorpamento della stessa con l'omologa Società Vercellese; inoltre, pur essendo la presente rilevazione diretta a fotografare la situazione al 31/12/2017, è noto che la Società di cui trattasi nel corso del 2018 ha provveduto a rimuovere le circostanze che hanno determinato la volontà di dismettere la partecipazione di questo Comune (numero degli Amministratori superiore al numero di dipendenti, nonché soglia minima di fatturato annuo) espressa in occasione della ricognizione straordinaria;

- che per quanto attiene ad A.T.A.P. S.p.A., a seguito di approfondimento, appare opportuno recedere dalla volontà di dismettere la partecipazione di questo Comune espressa in occasione della ricognizione straordinaria, in quanto la stessa Società, pur non svolgendo attualmente servizi diretti a favore dell'Ente, supporta indirettamente (tramite il Servizio di T.P.L. esercitato a livello sovracomunale) il trasporto dei residenti, con particolare riferimento alla popolazione scolastica diretta al capoluogo provinciale; inoltre, potenzialmente, potrebbe essere utilizzata per lo svolgimento di servizi diretti di trasporto locale a livello comunale;

RITENUTO pertanto di novellare nel senso sovradescritto l'esito della richiamata ricognizione straordinaria, ammettendo la conservazione (per le motivazioni espresse) della partecipazione societaria del Comune di Verrone in A.T.L. S.c.a.r.l., ATAP S.p.A. e SII S.p.A.; ciò ovviamente riservandosi, in occasione della prossima ricognizione ordinaria ed a seguito di nuovi approfondimenti, ulteriori difformi determinazioni in merito;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DOPO ampia ed esauriente discussione;

CON VOTI unanimi e favorevoli

## **DELIBERA**

1. di approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Verrone detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 n. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il nuovo piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 n. 100, delle partecipazioni possedute dal Comune di Verrone come previsto nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che per quanto riguarda le società indirette si ritiene di non dover procedere all'individuazione di misure di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del TUSP, in quanto sulla base della documentazione a disposizione dell'Ente non sono presenti accordi o misure di coordinamento tra Enti volti a determinarne un controllo congiunto; inoltre, eventuali misure di razionalizzazione possono intuitivamente essere intraprese con esiti positivi solo a livello degli Organi gestionali delle partecipate dirette cui fanno riferimento;
4. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);

6. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

Con successiva votazione, di rendere questa deliberazione immediatamente eseguibile stante la necessità di procedere nel più breve tempo possibile con gli adempimenti successivi e conseguenti.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITA ed esaminata la proposta del Presidente come sopra formulata;

PRESO atto dei pareri resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, articolo modificato con D.L. 174 del 10.10.2012;

CON n. 6 voti favorevoli unanimi e palesi;

### **D E L I B E R A**

di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata.

Successivamente, la presente, stante la necessità di procedere nel più breve tempo possibile con gli adempimenti successivi e conseguenti, con n. 6 voti unanimi e favorevoli, è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
Firmato Digitalmente  
BOSSI CINZIA

**Il Segretario Comunale**  
Firmato Digitalmente  
CARENZO ROBERTO